



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 163 LEGISLATURA N. X

seduta del 20/11/2017

pag. 1

delibera 1357

DE/PR/SAS Oggetto: Recepimento Intesa della Conferenza Stato-Regioni,
0 NC ai sensi dell'art. 4 della legge 24.10.2000, n. 323,
 sull'accordo nazionale per l'erogazione delle
Prot. Segr. prestazioni termali per il biennio 2016-2018. Rep.
1459 atti n. 18/CSR del 09.02.2017. Definizione valore
 della produzione termale anno 2016

Lunedì 20 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Sono assenti:

- ANNA CASINI	Vicepresidente
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: RECEPIMENTO INTESA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 24.10.2000, N. 323, SULL'ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL BIENNIO 2016-2018. REP. ATTI N. 18/CSR DEL 09.02.2017. DEFINIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE TERMALE ANNO 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P. F. Accreditamenti dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P. F. Accreditamenti, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018 di cui all'Intesa espressa, ai sensi dell'art. 4 della Legge 323/2000, dalla Conferenza Stato-Regioni in data 09.02.2017 (Rep. Atti n. 18/CSR del 09.02.2017), come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di recepire conseguentemente le tariffe stabilite nell'Accordo di cui al punto 1) per la remunerazione delle prestazioni termali a carico del SSN applicando le stesse con decorrenza 01.01.2016;
- 3) di prendere atto dei dati di attività 2016 degli Stabilimenti termali regionali relativi alle prestazioni erogate nei confronti dei residenti ed in mobilità attiva, documentate attraverso lo specifico flusso informativo (File E) valorizzati secondo le tariffe di cui al punto 2), come risultante nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che l'incremento tariffario stabilito nell'Accordo Nazionale 2016/2018 trova copertura nelle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566 della Legge 28.12.2015, n. 208, secondo le modalità stabilite nel punto A Parte Economica dell'Accordo stesso. Ovvero, nella quota di risorse statali di spettanza della Regione Marche come esplicitate nella Tabella "Riparto 2016/2017/2018" di cui all'Allegato 4 all'Accordo Nazionale e nell'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino, da 50 a 55 euro, come stabilito dall'art. 1, comma 567, della Legge 28.12.2015, n. 208;



- 5) di dare mandato alla Direzione Generale ASUR di provvedere alla liquidazione agli Stabilimenti termali regionali per le prestazioni erogate nell'anno 2016 fino a concorrenza degli importi come meglio dettagliati nell'Allegato B, per un totale complessivo di € 3.015.105,19 con le risorse assegnate all'ASUR nell'ambito del proprio budget.
- 6) il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca CERISCIOLI)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge 323 del 24.10.2000 “Riordino del settore termale”.

Legge 30.12.2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)”.

Legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1065 del 22.09.2014 “Recepimento Intesa della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 4 della Legge 24.10.2000, n. 323, sull’Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013/2015. Rep. Atti n. 172 CSR del 05.12.2013. Accordo con gli Stabilimenti termali della Regione Marche anni 2013/2015”.

D.P.C.M. 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502”.

Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016/2018 di cui all’Intesa espressa, ai sensi dell’art. 4 della Legge 323/2000, dalla Conferenza Stato-Regioni in data 09.02.2017 (Rep. Atti n. 18/CSR del 09.02.2017).

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L’art. 4, comma 4, della Legge 323/2000 prevede che l’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province Autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali. Dispone inoltre che tali accordi divengono efficaci attraverso l’espressione di una intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281.

L’art. 1, comma 170, della Legge 311/2004 prevede che “con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L. 06.07.2012, n. 95, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall’accordo stipulato ai sensi dell’art.4, comma 4, della Legge 24.10.2000, n. 323”

Con la DGR 1065/2014 è stato recepito l’Accordo Nazionale Regioni - Federterme 2013/2015 e definito l’Accordo regionale con gli Stabilimenti termali per l’analogo periodo. L’Accordo regionale consente la compensazione, nell’ambito del budget del singolo stabilimento termale, tra attività per residenti e attività in mobilità attiva. L’Accordo stabilisce inoltre che, qualora vi siano degli stabilimenti termali che non raggiungono il budget assegnato si riconoscano gli eventuali extrabudget prodotti dagli altri stabilimenti termali fino a concorrenza del tetto di spesa complessivo regionale per gli stessi anni.

La Legge 208/2015 all’art. 1, comma 566 stabilisce che “nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 170, della Legge 30.12.2004, n. 311, e s.m.i., è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sempre la Legge 208/2015, all'art. 1, comma 567 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione ... degli esenti, sono tenuti a partecipare alla spesa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, della Legge 27.12.2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'art. 4, comma 4, della Legge 24.10.2000, n. 323. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

Con nota del Dirigente del Servizio Sanità n. 0033588 del 18.01.2016 è stato comunicato alla Direzione Generale e alle Direzioni di Area Vasta dell'ASUR e a Federterme Marche, quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 in merito ai ticket per le prestazioni termali.

L'art. 20 del DPCM 12.01.2007 fa espresso riferimento all'assistenza termale, specificando che il SSN garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie individuate nell'allegato 9 al DPCM stesso, che possono trovare beneficio da tali prestazioni. L'Allegato 9 elenca le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 323/2000, in data 02.02.2017 è stato sottoscritto tra le parti l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018. Successivamente, in data 09.02.2017, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'Intesa sull'Accordo (Rep. Atti n. 18/CSR del 09.02.2017).

L'Accordo definisce le nuove tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali per il periodo 2016/2018 incrementandole, in modo uniforme e fisso, del 3% rispetto alle tariffe approvate con il precedente Accordo Nazionale e stabilisce la decorrenza delle stesse dal 1° gennaio 2016. Nella parte economica dell'Accordo Nazionale 2016/2018 si dispone che "... alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro si provvede per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del SSN individuato per ciascuno degli anni 2016/2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o, in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare una entrata di 3 milioni di euro ..."

L'Accordo stabilisce inoltre il contributo che lo Stato riconosce alle Regioni, calcolato in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard. Per la Regione Marche il contributo ammonta a € 51.837,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Irene PICCININI)



PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. ACCREDITAMENTI

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Claudia PACI)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Lucia DI FURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 14 di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018.

Rep. Atti n. *18/CSR del 9 febbraio 2017*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato – Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'articolo 32, comma 16 della legge n. 449 del 1997 che dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e dell'articolo 1, comma 144 della legge n. 662 del 1996;

VISTO l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge n. 296 del 2006 che stabiliscono rispettivamente per la Regione Siciliana un concorso al finanziamento del SSN nella misura del 49,11 per cento e per la Regione Sardegna, dall'anno 2007, il funzionamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha disposto, a decorrere dal 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 386 del 1989 (esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano da finanziamenti recati da leggi speciali);

VISTA la nota del 2 febbraio 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di trasmissione dell'Accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti in pari data;



AP

7

AMPLIATA
S. 10. 12. 13. 14.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

RILEVATO che, ai fini istruttori, con lettera in data 3 febbraio 2017, l'anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO, nel corso della seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo in parola, Allegato sub A) al presente atto;

ESPRIME INTESA

ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018, allegato sub A), parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

AP

AP

17/05/CR7a/C7

**ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER
IL TRIENNIO 2016-2018**

AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L. 24 OTTOBRE 2000, N.323

Il giorno 2 febbraio 2017, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore Antonio Saitta

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesso che

- l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 4, della Legge 323/2000, è scaduto il 31 dicembre 2015;
- Federterme ha chiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'Accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art.1, comma 566, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art.1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;
- le Regioni e Province Autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre



8

2015, n. 208, (Legge di stabilità per il 2016), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2016 che per gli anni successivi;

- è stata condotta un'istruttoria tecnica attraverso alcuni incontri tra Federterme, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute e una rappresentanza del Ministero della Salute;

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali – Federterme Confindustria

con la partecipazione del Ministero della Salute

convengono di addivenire al rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, sulla base delle seguenti clausole:

A. Parte economica

Le parti convengono di procedere, per il triennio 2016-2018, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Resta convenuto, altresì, che alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro si provvede per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un entrata di 3 milioni di euro. Si conviene, inoltre, che la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale avverrà per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato nella tabella "Riparto 2016-2017-2018" – All.4. Resta inteso che le Regioni e le Province autonome, nell'applicazione del presente Accordo, all'interno di un percorso di efficientamento e di recupero di appropriatezza prescrittiva, possano procedere alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi/contratti con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono incrementate in modo uniforme e fisso, del 3%, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2) che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. I tetti regionali possono essere incrementati non oltre la percentuale di incremento di cui al presente comma e resta comunque inteso che l'incremento tariffario



[Handwritten signature]

non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2016-2018, gli addebiti verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 01.01.2016.

Le parti danno atto che la Tabella 1A (All.1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST). La Tabella 1B (All.2) "senza adesione" prevede la decurtazione dello 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All.1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2016 il relativo conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2015 di cui all' "Accordo Nazionale per l'Erogazione delle Prestazioni Termali" per il triennio 2013-2015, sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2016, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.

B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001, recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano l'impegno ad effettuare una revisione dell'elenco delle suddette patologie, prevedendo inoltre per le stesse, l'identificazione tramite un codice correlato alla classificazione internazionale (ICD9CM).

Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 3), ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

SA



Quanto sopra, sia sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla ricerca nello specifico settore - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), sia nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis) della legge n. 135/2012.

C. Ricerca scientifica

Le Regioni e Province autonome danno atto al sistema delle industrie termali italiane dei significativi risultati conseguiti negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica termale, validati secondo criteri riconosciuti dalla comunità medico-scientifica internazionale.

Per il triennio 2016-2018 il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale è stabilito nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate, che scelgono di sostenere la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

D. Validità dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, diviene efficace, per tutte le Regioni, con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, successivamente al quale le aziende termali potranno emettere fatture di conguaglio. L'aggiornamento tariffario per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016. Dal 2019 l'eventuale revisione tariffaria dovrà tener conto dei vincoli di compatibilità previsti dalla legge finanziaria.

NORME FINALI

A. Ricetta dematerializzata


Le parti si impegnano ad istituire un tavolo di lavoro coinvolgendo il MEF/Spgei per l'adozione e la ricezione della ricetta dematerializzata da parte delle aziende termali accreditate.

B. Censimento Strutture termali

L'elenco delle strutture termali operanti in Italia, come risultante dal censimento svolto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, una volta ultimato e completato con l'indicazione dei trattamenti erogati e dell'accREDITAMENTO, sarà da considerarsi allegato del presente Accordo.


Per la
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Il Presidente
Stefano Bonaccini



Per la
Commissione
Salute

Il Coordinatore
Antonio Saitta



Per
Federterme

Il Presidente
Costanzo Jahnotti Pecci





TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018

ALL. 1

CON ADESIONE

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.		TARIFFA UNITARIA				
		LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.901	FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	13,47	12,61	11,90	10,87	10,13
89.902	FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	24,19	22,60	21,44	19,69	18,40
89.903	BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	10,20	9,53	9,05	8,05	6,85
89.904	BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	10,20	9,53	9,05	8,05	6,85
89.905	BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (solo INAIL)	10,20	9,53	9,05	8,05	6,85
89.911	STUFE O GROTTE	8,82	8,26	7,03	5,35	5,35
89.912	SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB.POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	4,67	4,33	4,00	3,67	3,38
89.92.1	IRRIGAZIONE VAGINALE (livello unico)	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
89.92.2	IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,98	14,01	13,27	10,35	9,20
89.92.3	DOCCIA RETTALE (livello unico)	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
89.92.4	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE	5,10	4,74	3,98	3,30	2,66
89.92.5	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	5,10	4,74	3,98	3,30	2,66
89.93.1	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO CON ACQUE EFFETTO CATARTICO	5,48	5,11	4,29	3,47	2,82
89.93.2	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
89.93.3	SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	17,10	16,49	15,64	15,05	14,48
89.93.4	SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (livello unico)	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
89.93.5	SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
89.94.1	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (livello unico)	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
89.94.2	SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (livello unico)	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
89.94.3	SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (livello unico)	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88
89.94.5	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) (livello unico)	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96

(*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A 90 GG ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALE

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI AD EURO
LIV. I SUP. 7,77; I LIV. 7,10; II LIV. 6,62 III LIV. 5,62 IV LIV. 4,42



TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018

ALL. 2

SENZA ADESIONE

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.		TARIFFA UNITARIA				
		LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1	FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	13,20	12,36	11,87	10,66	9,93
89.90.2	FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	23,70	22,15	21,01	19,30	18,03
89.90.3	BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	9,99	9,34	8,87	7,89	6,72
89.90.4	BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	9,99	9,34	8,87	7,89	6,72
89.90.5	BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (solo INAIL)	9,99	9,34	8,87	7,89	6,72
89.91.1	STUFE O GROTTE	8,64	8,10	6,89	5,24	5,24
89.91.2	SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB./POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	4,57	4,24	3,92	3,60	3,32
89.92.1	IRRIGAZIONE VAGINALE (livello unico)	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
89.92.2	IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,68	13,73	13,01	10,15	9,01
89.92.3	DOCCIA RETTALE (livello unico)	4,78	4,79	4,79	4,79	4,79
89.92.4	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE	5,00	4,65	3,90	3,23	2,61
89.92.5	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	5,00	4,65	3,90	3,23	2,61
89.93.1	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO CON ACQUE EFFETTO CATARTICO	5,38	5,01	4,20	3,40	2,77
89.93.2	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92
89.93.3	SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	16,76	16,16	15,32	14,75	14,19
89.93.4	SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (livello unico)	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
89.93.5	SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
89.94.1	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (livello unico)	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
89.94.2	SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (livello unico)	47,27	47,27	47,27	47,27	47,27
89.94.3	SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (livello unico)	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98
89.94.5	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) (livello unico)	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60

(*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A 90 GG ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALILE

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI AD EURO
LIV. I SUP. 7,64; I LIV. 6,96; II LIV. 6,49 III LIV. 5,51 IV LIV. 4,34



14

AII.3

Prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN**Prestazioni**

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni)
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - Visita specialistica
 - Esame audiometrico
 - 12 insufflazioni endotimpaniche
 - 12 cure inalatorie
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - Visita specialistica
 - 12 ventilazioni polmonari medicate e non
 - 12 aerosol
 - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni)
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
 - Visita specialistica
 - 6 fanghi epatici
 - 6 bagni carbogassosi
 - 12 cure idropiniche
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - Visita specialistica
 - Elettrocardiogramma
 - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi
 - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura)
 - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio



JA

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL, ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:
- Visita specialistica
 - Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)
17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:
- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
 - Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
 - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
 - Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
 - Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc)
 - Massoterapia
 - Altre terapie strumentali e medicamentose (quali richieste dai singoli casi)
18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:
- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
 - Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)
 - Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
 - Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
 - ossigenoterapia;
 - cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali



f

- Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche** comprendente:
- A. Prestazioni idrotermali fondamentali:
- 12 inalazioni
 - 12 aerosol
 - 12 nebulizzazioni o polverizzazioni



AA

B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:

- Docce nasali
- Ventilazioni polmonari
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia



All. 4

Riparto quota 2 mln Anni 2016-2017-2018		
Regioni	Quota d'accesso riparto 2016	Ripartizione quota 2 mln di euro
PIEMONTE	7,44%	148.742
V D'AOSTA	0,21%	4.253
LOMBARDIA	16,44%	328.884
BOLZANO	0,83%	16.657
TRENTO	0,88%	17.534
VENETO	8,11%	162.179
FRIULI	2,07%	41.432
LIGURIA	2,73%	54.658
E ROMAGNA	7,42%	148.488
TOSCANA	6,32%	126.360
UMBRIA	1,50%	30.073
MARCHE	2,59%	51.837
LAZIO	9,63%	192.575
ABRUZZO	2,21%	44.161
MOLISE	0,52%	10.459
CAMPANIA	9,30%	186.026
PUGLIA	6,65%	132.929
BASILICATA	0,95%	18.984
CALABRIA	3,21%	64.216
SICILIA	8,23%	164.690
SARDEGNA	2,74%	54.863
Totale	100,00%	2.000.000



fr

ALLEGATO B

VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE TERMALILE ANNO 2016

Per la valorizzazione delle prestazioni termali erogate nell'anno 2016 secondo le tariffe del nuovo Accordo Nazionale 2016/2018, anche ai fini della definizione del conguaglio dovuto, sono stati presi in considerazione i dati documentati attraverso lo specifico flusso informativo (File E), acquisiti nel database regionale, riferiti alla produzione Anno 2016 - relativamente alla prestazioni erogate ai residenti nella Regione Marche e agli assistiti provenienti da altre Regioni (mobilità attiva) - dagli Stabilimenti termali regionali.

Nella "Parte Economica" dell'Accordo Nazionale 2016/2018 è previsto che l'adeguamento tariffario è coperto, in parte dalle risorse statali e in parte dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale.

In applicazione di quanto stabilito nell'Accordo Nazionale, tenuto in considerazione che il budget assegnato agli Stabilimenti Termali con la DGR 1065/2014 è al netto del ticket, la produzione termale dell'anno 2016 valorizzata con le tariffe dell'Accordo Nazionale 2016/2018, scorporato l'importo del ticket dovuto dagli assistiti non esenti, risulta pari a € 3.015.105,19.

Dall'esame della produzione 2016 emerge che, al netto delle compensazioni nell'ambito del budget del singolo Stabilimento Termale - tra attività per residenti e attività in mobilità attiva - risulta che soltanto uno Stabilimento Termale ha superato il budget assegnato alla struttura, per un importo di € 81.823,51, importo quest'ultimo che trova compensazione nella mancata produzione degli altri Stabilimenti termali regionali. Infatti, la produzione 2016 valorizzata con le nuove tariffe ammonta, al netto del ticket, a complessivi € 3.015.105,19 - importo inferiore al budget regionale che, in mancanza di un successivo accordo regionale, prende come riferimento il valore stabilito nella DGR 1065/2014 pari a € 3.641.200,00.

f

ANNO 2016		TOTALE PRODUZIONE (Residenti + Mobilità attiva)	
STABILIMENTI TERMALI	BUDGET COMPLESSIVO (Residenti + Mobilità attiva) DGR 1065/2014	Valore produzione (al netto del ticket) Tariffe Accordo 2013/2015	Valore produzione (al netto del ticket) Tariffe Accordo 2016/2018
CENTRO TERMALE RAFFAELLO	236.235,56	306.566,42	318.059,07
PITINUM THERMAE	271.868,98	220.662,78	228.329,58
CENTRO SALUTE ERBAVITA	72.278,89	-	-
CARIGNANO	227.520,21	-	-
S.VITTORE DI GENGA	735.670,19	596.619,98	621.021,34
S.LUCIA	726.221,93	645.225,08	670.342,68
S.GIACOMO	539.347,35	504.542,40	522.021,60
ACQUASANTA TERME	832.056,89	630.541,60	655.330,92
TOTALE	3.641.200,00	2.904.158,26	3.015.105,19